



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LIMITI ALL'AUTOTUTELA TRIBUTARIA IN MALAM PARTEM

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 7,
Sentenza del 28/4/2025, n. 2005/2025

Composizione

Pres. Capalbo – Est. Perna

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Potere di autotutela tributaria - Esercizio *in malam partem* -
Ammissibilità - Condizioni.

Massima

In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può,
nell'esercizio del potere di autotutela, annullare un atto impositivo ed
emetterne, in sostituzione, uno meno favorevole al contribuente,
anche senza l'apporto di nuovi elementi di fatto, a condizione che siano
rispettati i termini di decadenza previsti per l'accertamento e non siano
state emesse decisioni giurisdizionali definitive sull'atto sostituito.

Rif. normativi

Art. 10-*quater* della l. 27/7/2000, n. 212,
Art. 10-*quinquies* della l. 27/7/2000, n. 212
Art. 43 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600
Art. 57 del d.P.R. 26/10/1972, n. 633

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. Un., 21/11/2024, n. 30051 (Rv. 672746 - 01) – CONF

Anno pubbl.

2025